

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Regione Lombardia – Ricorso alla Corte Costituzionale contro la riorganizzazione delle Province – Art. 23 D.L. 201/2011	2
Decreto semplificazioni – Primi chiarimenti operativi – Circolare n. 2 del 16 febbraio 2012 del Ministero del Lavoro	2
La rivalutazione pensionistica automatica, secondo quanto stabilito all’art. 24, comma 25, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 – Circolare INPS n. 10 del 2 febbraio 2012	3
Ministero dell’Interno – Riduzione dei trasferimenti erariali ICI rurale ed altre fattispecie – Comunicato del 13 febbraio 2012 aggiornato al 17 febbraio 2012	3
Rimborso dell’IVA sul trasporto pubblico locale – Circolare F.L. 2/2012	5
Novità in materia di Servizi Demografici contenuti nel D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012	6
Impianti fotovoltaici, pubblicata la Guida 2012 per la sicurezza antincendio	7
Ragioneria Generale dello Stato: Circolare n. 5 del 14 febbraio 2012 concernente il patto di stabilità interno per il triennio 2012 – 2014 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dal 2013, per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti (articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183)	8
La reinternalizzazione dei servizi originariamente affidati ad una società in house ed il divieto di trasferimento nei ruoli del Comune del personale assunto direttamente dalla stessa società: Corte dei Conti Sez. Riunite in sede di Controllo n. 4 del 3 febbraio 2012	10

Regione Lombardia – Ricorso alla Corte Costituzionale contro la riorganizzazione delle Province – Art. 23 D.L. 201/2011

La Giunta Regionale lombarda, con deliberazione n. 2953 del 2 febbraio 2012 ha deliberato il ricorso alla Corte Costituzionale contro l'articolo 23 della manovra Monti del 2011 che modifica il ruolo e la *governance* delle Province, prevedendo :

- che le stesse svolgano le sole funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività comuni;
- la soppressione delle giunte provinciali;
- l'elezione indiretta dei componenti del Consiglio Provinciale e del Presidente.

La Regione Lombardia ha rilevato che le disposizioni contenute nei commi dal 14 al 20 dell'art. 23 , presentano gravi profili di illegittimità costituendo violazione:

- all'art. 3 della Costituzione sotto il profilo dell'irragionevolezza, arbitrarietà, incongruità e non pertinenza dell'intervento legislativo;
- dell'art. 14 della Costituzione sotto il profilo del contrasto con la riserva costituzionale di funzioni a favore delle province anche in relazione al necessario intervento legislativo regionale per la riallocazione delle funzioni nelle materie di competenza regionale;
- all'art. 120 della Costituzione nella parte in cui viene introdotta una fattispecie di potere sostitutivo in assenza dei presupposti costituzionalmente previsti oltre che per violazione del principio di leale collaborazione;
- dell'art. 138 della Costituzione relativamente alla mancata osservanza della procedura di revisione della Costituzione richiesta dalla trasformazione delle Province.

Decreto semplificazioni – Primi chiarimenti operativi – Circolare n. 2 del 16 febbraio 2012 del Ministero del Lavoro

Con la Circolare n. 2 del 16 febbraio 2012 la Direzione generale per l'attività ispettiva fornisce i primi chiarimenti operativi in ordine alla applicabilità delle nuove disposizioni dettate dal Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, contenente misure di semplificazione per i cittadini e le imprese e ulteriori misure per favorire la crescita.

Tra i chiarimenti forniti ricordiamo i seguenti di interesse per gli Enti Locali:

- Astensione anticipata delle lavoratrici madri (art. 15)

La competenza relativa alle procedure di interdizione anticipata dal lavoro *per gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose*, passa dalle Direzioni territoriali del lavoro alle ASL a far data dal 1° aprile 2012 .

- Responsabilità solidale negli appalti (art. 21)

Fermo restando quanto previsto dall'art. 35 comma 28 del D.L. 223/2006 in ordine alla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per le ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e i contributi previdenziali assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, il legislatore ha ora chiarito l'ambito della responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore prevista dall'art. 29 del D.Lgs. 276/2003.

Secondo le nuove disposizioni la solidarietà, quanto a profilo retributivo comprende le quote di trattamento di fine rapporto in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto e non dunque l'intero TFR dovuto al lavoratore.

E' invece espressamente escluso dall'ambito della responsabilità solidale qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

Il documento integrale è reperibile su :

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120216_DL_5_Circ_2.htm

La rivalutazione pensionistica automatica, secondo quanto stabilito all'art. 24, comma 25, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 – Circolare INPS n. 10 del 2 febbraio 2012

Il Ministero del Lavoro rende noto che è disponibile la circolare INPS n. 10 del 2 febbraio 2012 dove si specifica che la rivalutazione pensionistica automatica, secondo quanto stabilito all'art. 24, comma 25, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni nella L. 214 del 22 dicembre 2011, sarà riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento.

Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite perequato.

L'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale per l'anno 2012, è stato fissato - con Decreto Interministeriale del 18 gennaio 2012 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali - nella misura del 2,6 per cento.

Tutta la documentazione è reperibile su:

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120209_Circolare_INPS_10_02023012.htm

Ministero dell'Interno – Riduzione dei trasferimenti erariali ICI rurale ed altre fattispecie – Comunicato del 13 febbraio 2012 aggiornato al 17 febbraio 2012

L'articolo 13, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce che la riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni (c.d. ICI rurale ed altre fattispecie), é consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del

Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Atteso che con la citata disposizione viene definitivamente disciplinata la materia, si è provveduto alla rideterminazione delle attribuzioni dell'anno 2011 con le seguenti modalità:

Comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario - ricalcolo riduzioni per l'anno 2011

Nel corso dell'anno 2011 la riduzione, parametrata alla stima del predetto maggior gettito ICI e prevista in bilancio in 179 milioni di euro annui, era stata applicata, in detrazione, all'atto della quantificazione della spettanza figurativa dei trasferimenti fiscalizzati dell'anno 2011, che ha costituito il riferimento per la determinazione delle assegnazioni al federalismo fiscale dello scorso anno.

Con l'entrata in vigore della predetta disposizione di legge è ora possibile conguagliare i dati di tale gettito e, pertanto, nella voce "Attribuzioni da federalismo municipale - Fondo sperimentale di riequilibrio" sono state inserite le voci "Maggiore / Minore gettito ICI rurale da certificato (art. 13, c. 13, dl 201/2011)" che contengono i conguagli positivi, ovvero negativi, derivanti dalla differenza tra riduzione presunta dell'ICI rurale e gettito certificato da ciascun comune.

Comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario - riduzioni dovute per l'anno 2012

L'importo delle riduzioni dovute per i comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario verrà considerato nella determinazione del totale del fondo sperimentale di riequilibrio da distribuire ai comuni.

Comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige - anni 2011 e 2012

Per i comuni appartenenti alle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle D'Aosta e Trentino Alto Adige - ai quali non era stata applicata una riduzione presunta per l'anno 2011 - i maggiori introiti dell'ICI rurale da certificato verranno portati in detrazione dell'importo spettante per l'anno 2012 a titolo di trasferimento compensativo ICI abitazione principale.

Sull'importo delle somme spettanti per l'anno 2012, verrà applicata analoga riduzione di risorse per l'anno 2012.

Il testo integrale ed i dati per singolo comune sono reperibili su www.finanzalocale.interno.it

Rimborso dell'IVA sul trasporto pubblico locale – Circolare F.L. 2/2012

Il Ministero dell'Interno ricorda che il trasferimento erariale a titolo di rimborso dell'IVA sul trasporto pubblico locale non è più dovuto per i comuni delle regioni a statuto ordinario, per i quali è sopraggiunta la fiscalizzazione dello stesso in base al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 21 giugno 2011.

Conseguentemente, i comuni della regione Sardegna le unioni di comuni, i consorzi, le comunità montane e le città metropolitane possono presentare le certificazioni al Ministero dell'Interno, nel caso in cui abbiano sopportato maggiori oneri derivanti dai contratti di servizio per la gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, stipulati in applicazione all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

Per i Consorzi e le comunità montane si rimanda a quanto precisato con circolare F.L. 1/2011 del 7 febbraio 2011, consultabile su <http://finanzalocale.interno.it/circ/fl1-11.html>.

Per le province occorre evidenziare, invece, quanto segue.

Con l'entrata in vigore della normativa in materia di federalismo Fiscale, in particolare con il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, a far data dall'anno 2012 è stata prevista la fiscalizzazione delle contribuzioni erariali assegnate alle province.

Poiché il decreto ministeriale che individua la misura dei trasferimenti fiscalizzati è ancora in fase istruttoria e la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) non ha ancora provveduto ad individuare i contributi da fiscalizzare, in via prudenziale si ritiene che anche le province possano presentare la certificazione.

E' opportuno sottolineare che la presentazione della certificazione da parte delle province deve intendersi a titolo provvisorio in attesa dell'adozione dei provvedimenti normativi in itinere, e non costituisce al momento titolo per la costituzione del diritto all'erogazione del contributo.

Le certificazioni di cui ai modelli riportati nel decreto attuativo del 22 dicembre 2000, devono essere comunque prodotte entro i termini del 29 febbraio (modello B - dato presunto dell'IVA pagata per la gestione del servizio di trasporto pubblico per l'anno 2012) e del 30 aprile (modello B1 - dato definitivo dell'IVA pagata per la gestione del servizio di trasporto pubblico per l'anno 2011) di ciascun anno. La mancata presentazione entro il termine del 29 febbraio del modello "B" non pregiudica la possibilità per gli enti di trasmettere, per l'assegnazione del relativo trasferimento erariale, il modello "B1" entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Restano in ogni caso esclusi dalla presentazione le province, i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane, i consorzi e le comunità montane facenti parte delle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Sicilia.

La tardiva o mancata presentazione del modello "B" entro il termine del 28 febbraio di ciascun anno, spostato al 29 febbraio per il corrente esercizio finanziario, comporta la mancata corresponsione, entro il 30 giugno del medesimo anno, della prima rata nel limite del 70 per cento dei pagamenti delle spese relative agli oneri di cui all'articolo 3 del decreto applicativo del 22 dicembre 2000, sempre nei limiti delle eventuali variazioni normative.

La tardiva o mancata presentazione del modello "B1" entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, comporta la perdita del diritto alla corresponsione del relativo contributo e comporta il recupero da parte del Ministero dell'Interno della prima rata versata entro il 30 giugno dell'anno precedente e in generale la perdita del diritto alla corresponsione del contributo, sempre nei limiti delle eventuali variazioni normative.

Novità in materia di Servizi Demografici contenuti nel D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012

Il Decreto Legge in materia di semplificazione pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012 contiene alcune disposizioni di particolare interesse per i Servizi Demografici.

In particolare ricordiamo quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7.

L'art. 5 *Cambio di residenza in tempo reale* prevede che l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni, effettua, previa comunicazione al comune di provenienza, le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione.

(Tale disposizione acquista efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto)

Art. 6 Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni

Sono effettuate esclusivamente in modalità telematica:

a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di atti e di documenti previsti dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

b) le comunicazioni tra comuni e questure previste dai regolamenti di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

c) le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell'articolo 162 del codice civile;

d) le trasmissioni e l'accesso alle liste di cui all'articolo 1937 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

(dette disposizione acquistano efficacia dopo l'adozione di specifici decreti attuativi che dovranno essere emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto)

Art. 7 Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identità e di riconoscimento

I documenti di identità e di riconoscimento, sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

La disposizione si applica ai documenti rilasciati o rinnovati dopo l'entrata in vigore del decreto.

Impianti fotovoltaici, pubblicata la Guida 2012 per la sicurezza antincendio

Dal sito del Ministero dell'Interno:

In via generale, l'installazione di un impianto fotovoltaico, in funzione delle caratteristiche elettriche/costruttive e delle relative modalità di posa in opera, può comportare un aggravio del preesistente livello di rischio di incendio.

L'aggravio potrebbe concretizzarsi, per il fabbricato servito, in termini di:

- interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione (ostruzione parziale/totale di traslucidi, impedimenti apertura evacuatori);
- ostacolo alle operazioni di raffreddamento/estinzione di tetti combustibili;
- rischio di propagazione delle fiamme all'esterno o verso l'interno del fabbricato (presenza di condutture sulla copertura di un fabbricato suddiviso in più compartimenti - modifica della velocità di propagazione di un incendio in un fabbricato mono compartimento).

Ne consegue che l'installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi debba necessariamente rispondere agli adempimenti previsti dal comma 6 dell'art.4 del D.P.R. n.151 del 1 agosto 2011.

La guida 2012 per l'installazione degli impianti fotovoltaici nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi è disponibile su:

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0341_guida2012.pdf

Ragioneria Generale dello Stato: Circolare n. 5 del 14 febbraio 2012 concernente il patto di stabilità interno per il triennio 2012 – 2014 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dal 2013, per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti (articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183)

Gli articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) disciplinano il nuovo patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 volto ad assicurare il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e conformemente agli impegni assunti in sede comunitaria.

Per il triennio 2012-2014, il concorso alla manovra di finanza pubblica degli enti locali è individuato dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, e dal comma 5, dell'articolo 20, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, così come modificato dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 che anticipa all'anno 2012 le misure previste, per il 2013 e il 2014, dalle disposizioni di cui alle lettere c) e d) del citato comma 5, dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011.

La novità più significativa delle regole che disciplinano il patto di stabilità interno del 2012 è rappresentata dall'introduzione di un meccanismo di riparto dell'ammontare del concorso agli obiettivi di finanza pubblica tra i singoli enti basato su criteri di virtuosità. In particolare, il comma 2 dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011, ha disposto che gli obiettivi del patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2012, siano attribuiti ai singoli enti locali in base alla virtuosità misurata operando una valutazione ponderata dei seguenti quattro parametri:

- 1) rispetto del patto di stabilità interno;
- 2) autonomia finanziaria;
- 3) equilibrio di parte corrente;
- 4) rapporto tra riscossioni e accertamenti delle entrate di parte corrente.

Per quanto concerne l'ambito soggettivo di applicazione del patto di stabilità interno, è prevista l'estensione dei vincoli del patto ad una platea più ampia di enti. A partire dal 2013, infatti, saranno assoggettati alle nuove regole del patto, oltre alle province ed ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti nonché le aziende speciali e le istituzioni (art.25, comma 6, del decreto legge n. 1 del 2012).

Inoltre, a decorrere dal 2014, saranno assoggettate alle regole del patto di stabilità interno le unioni di comuni formate dagli enti con popolazione inferiore a 1.000 abitanti (in applicazione del comma 1 dell'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138).

Infine, in applicazione dell'articolo 4, comma 14, del decreto legge n. 138 del 2011, sono assoggettate al patto anche le società cosiddette «in house» affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali. Le regole di assoggettamento saranno individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata.

Infine, sono confermate, per il 2012, le disposizioni in materia di "patto regionalizzato verticale ed orizzontale" grazie alle quali le province e i comuni soggetti al patto possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione e dagli altri enti locali. A partire dall'anno 2013, inoltre, è prevista l'introduzione del cosiddetto "patto regionale integrato", in base al quale le regioni possono concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi e degli obiettivi degli enti locali del proprio territorio.

Sul sito della Ragioneria Generale dello Stato all'indirizzo www.rsg.mef.gov.it è reperibile la seguente documentazione:

- [la Circolare del 14 febbraio 2012, n. 5](#)
- [Modello di calcolo obiettivi 2012-2014 - PROVINCE](#)
- [Modello di calcolo obiettivi 2012-2014 - COMUNI](#)

Di seguito l'indice dei contenuti della circolare

A. ENTI SOGGETTI AL PATTO DI STABILITA' INTERNO

A.1 Enti di nuova istituzione

A.2 Enti commissariati ai sensi dell'articolo 143 del TUEL

A.3 Roma capitale

B. DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER IL TRIENNIO 2012-2014

B.1 Indicazioni generali

B.2 Metodo di calcolo degli obiettivi sulla base delle nuove regole

B.3 Comunicazione dell'obiettivo

B.4 Riduzione degli obiettivi annuali

C. ESCLUSIONI DAL SALDO VALIDO AI FINI DEL RISPETTO DEL PATTO

C.1 Risorse connesse con la dichiarazione di stato di emergenza

C.2 Risorse connesse con la dichiarazione di grande evento

C.3 Risorse provenienti dall'Unione Europea

C.4. Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai punti C.1, C.2 e C.3

C.5 Risorse connesse al Piano generale di censimento

C.6 Altre esclusioni

a) Risorse connesse ai comuni dissestati della provincia de L'Aquila

b) Risorse connesse all'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e Scuola per l'Europa di Parma

c) Federalismo demaniale

d) Investimenti infrastrutturali

D. RIFLESSI DELLE REGOLE DEL PATTO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO

E. ALTRE MISURE DI CONTENIMENTO

E.1 Misure di contenimento del debito

E.2 Contenimento dei prelevamenti dai conti di Tesoreria

F. FACOLTA' DELLE REGIONI DI RIVEDERE IL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER I PROPRI ENTI LOCALI - Patto regionalizzato

G. MONITORAGGIO

H. CERTIFICAZIONE

I. MANCATO RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO

I.1 Le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno

a) Riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio

b) Limiti agli impegni per spese correnti

c) Divieto di ricorrere all'indebitamento

d) Divieto di procedere ad assunzioni di personale

e) Riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza

I.2. Sanzioni connesse all'accertamento del mancato rispetto del patto in periodo successivo all'anno di riferimento

I.3 EXPO Milano 2015 - sanzioni patto di stabilità interno

I.4 Misure antielusive delle regole del patto di stabilità interno

I.5 L'attività di controllo della Corte dei conti

La reinternalizzazione dei servizi originariamente affidati ad una società in house ed il divieto di trasferimento nei ruoli del Comune del personale assunto direttamente dalla stessa società: Corte dei Conti Sez. Riunite in sede di Controllo n. 4 del 3 febbraio 2012

In relazione al caso della reinternalizzazione di servizi originariamente affidati ad una società in house, la Corte dei Conti si è espressa come segue:

L'ente locale, in caso di reinternalizzazione di servizi precedentemente affidati a soggetti esterni, non può derogare alle norme introdotte dal legislatore statale in materia di contenimento della spesa per il personale, trattandosi di disposizioni, di natura cogente, che rispondono a imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica per ragioni di coordinamento finanziario, connesse ad obiettivi nazionali ancorati al rispetto di rigidi obblighi comunitari;

In caso di trasferimento all'ente locale di personale assunto direttamente dalla società affidataria di servizi, non può derogarsi al principio costituzionale del pubblico concorso di cui è espressione anche l'art. 35 del d.lgs n. 165/2001; procedura, questa, non fungibile con sistemi selettivi limitati ai soli soggetti stabilizzandi e solo in parte idonei ad offrire le migliori garanzie di selezione dei più capaci in funzione dell'efficienza della stessa pubblica amministrazione;

La disciplina di salvaguardia posta dagli artt. 31 del d.lgs. n. 165/2001 e 2112 cod. civ. non può trovare applicazione, a pena di violazione del principio sancito dall'art. 97, comma 3, della Costituzione, nei confronti del personale assunto direttamente dalla società a totale partecipazione pubblica locale senza il ricorso alle procedure aperte di selezione pubblica.

Bergamo, 20 febbraio 2012

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord